



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 4 marzo 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale, avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del giorno 4 marzo 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 37

a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sigg. Gennaro DEL VECCHIO – Marco MONTESANTO – Guido ANGELOZZI – Tesserati Soc. Catania: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Catania del 7/12/2003).

Il procedimento

Con provvedimento del 29 gennaio 2004 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Gennaro Del Vecchio, calciatore della Soc. Catania, Guido Angelozzi e Marco Montesanto, tesserati rispettivamente quali direttore sportivo e preparatore atletico della stessa, nonché la Società Catania, i primi tre per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a comportamenti – contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità - tenuti al termine della gara Livorno-Catania del 7/12/2003, la Società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S.

Veniva infatti evidenziato, sulla base di quanto accertato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, che al termine di detta gara il Del Vecchio aveva violentemente colpito al naso il



calciatore del Livorno Alessandro Doga, procurandogli lesioni comprovate da referto medico rilasciato nella stessa giornata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno, mentre l'Angelozzi ed il Montesanto si erano resi responsabili di una protratta aggressione verbale nei confronti dell'arbitro e del primo assistente.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione dell'addebito i soggetti deferiti hanno presentato memoria difensiva, il Del Vecchio negando di aver colpito il Doga; con il quale era intercorso un semplice alterco verbale, sedato grazie al pronto intervento di altri calciatori del Livorno; l'Angelozzi ed il Montesanto affermando di essersi limitati a rivolgere espressioni di critica per la conduzione arbitrale, senza peraltro profferire insulti o offese di sorta nei confronti degli ufficiali di gara; la Società Catania ribadendo la insussistenza degli addebiti. Concludevano pertanto chiedendo il proprio proscioglimento o comunque l'irrogazione di sanzioni minime.

Alla riunione odierna sono comparsi il Vice Procuratore Federale, che ha concluso per la affermazione di responsabilità dei deferiti e la irrogazione delle sanzioni della squalifica per 30 giorni al Del Vecchio, dell'inibizione per 30 giorni e dell'ammenda di € 2.500,00 all'Angelozzi, della inibizione per 30 giorni e dell'ammenda di € 500,00 al Montesanto, dell'ammenda di € 3.000,00 al Catania. E' comparso altresì il rappresentante della Società Catania, il quale ha ribadito tutte le conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie difensive.

I motivi della decisione:

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le risultanze delle relazioni del Vice Capo dell'Ufficio Indagini e del collaboratore del medesimo ufficio – che costituiscono fonte privilegiata di prova e che si fondano su evidenti riscontri fattuali – non lascino dubbi sulla fondatezza del deferimento. In particolare, che il Del Vecchio abbia effettivamente colpito il Doga è circostanza inequivocabilmente comprovata – quanto agli effetti – dalla certificazione medica ospedaliera rilasciata nella serata stessa della gara, e - quanto alla materiale sussistenza dell'atto di violenza ed alla sua soggettiva riferibilità al Del Vecchio – dalle concordi dichiarazioni della parte lesa e degli altri calciatori presenti all'episodio, nonché dalla obiettiva e coerente ricostruzione dinamica dell'accaduto che si ricava dalle immagini televisive della emittente "Telegranducato", che in particolare "fotografano" la situazione immediatamente successiva al momento in cui il Doga aveva ricevuto il colpo al naso e, sanguinante, cercava di reagire verso il Del Vecchio, inseguendolo.

Quanto all'Angelozzi ed al Montesanto, invece, vi è la ammissione da parte degli stessi di avere rivolto "vibrate" proteste nei confronti degli ufficiali di gara, ed è palese che queste non sono state contenute nei limiti di una pur accesa – ma non volgare ed offensiva – manifestazione di critica e di contestazione, ma anzi si siano prolungate per un lungo lasso di tempo e con modalità estremamente aggressive ed offensive, come appunto risulta dagli atti ufficiali e da altre immagini televisive raccolte dalla emittenza pubblica.

Deve dunque affermarsi la responsabilità di tutti i singoli deferiti, cui consegue quella oggettiva della società ex art. 2, comma 4, C.G.S. Sanzioni eque, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto - ed in particolare, quanto al del Vecchio, della gratuita violenza del gesto e della sua portata lesiva, quanto all'Angelozzi ed Montesanto della esagitata e prolungata insistenza degli insulti rivolti agli ufficiali di gara – risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo:

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Gennaro Del Vecchio la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara; a Guido Angelozzi la sanzione della inibizione per giorni 30 e dell'ammenda di € 1.000,00; a Marco Montesanto la sanzione della inibizione per giorni 30 e dell'ammenda di € 500,00; alla Soc. Catania la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00.

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 9-12-13 gennaio 2004).

Il procedimento

Con provvedimento del 13/01/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 12 febbraio 2004, il deferito faceva pervenire a questa Commissione istanza di rinvio, in riferimento alla quale veniva adottata la seguente decisione: *“La Commissione, vista la richiesta di rinvio della discussione per motivi di salute presentata dal Gucci; considerato che la procura federale non si è opposta all'accoglimento di tale istanza; rilevato che, pur di fronte alla genericità della motivazione addotta a sostegno dell'impedimento, appare comunque opportuno consentire al deferito di partecipare personalmente – come richiesto – alla discussione; rinvia alla riunione del 4 marzo 2004, ore 9.00”*.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e, in considerazione della recidiva, la condanna alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale fino a tutto il 30 maggio 2004 e dell'ammenda di € 25.000 per il Gucci e a quella dell'ammenda di € 25.000,00 per la Soc. Perugia.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la Procura, rileva che le dichiarazioni del Gucci riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Messaggero” e “La Gazzetta dello Sport” del 9/01/2004, “Il Corriere dello Sport” del 12/01/2004 e 13/01/2004, “La Gazzetta dello Sport” del 13/01/2004, nonché quelle rilasciate nel corso delle trasmissioni televisive “Domenica Sportiva” del 11/01/2004 e “Processo di Biscardi” del 12/01/2004 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, “è truffa sportiva, è malafede”, “la sudditanza psicologica c'è ... vogliono punirmi”, “stanno facendo di tutto per mandarci in serie B”, “il potere calcistico vuol far pagare al Perugia la mia battaglia di questa estate”, “c'è volontà di colpire alcuni soggetti”, “Carraro usa tutti i mezzi possibili e immaginabili per fare quello che vuole”, “è Carraro, lui se ne frega di tutti”, “le strutture sono marce”, “gli arbitri pilotati ci fanno perdere le partite”, “tante porcherie messe insieme non le ho mai viste”, “la clausola compromissoria se l'è fatta il sig. Carraro per proteggere i suoi ... ha ripreso chi non doveva prendere, ha mandato giù chi non doveva andare giù”) travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza di soggetti che operano nell'ambito federale e, in generale, sulla regolarità del campionato.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l'incolpato ai sensi dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi tre e dell'ammenda di € 25.000 per il Gaucci e a quella dell'ammenda di € 25.000,00 per la Soc. Perugia.

Sig. Aldo SPINELLI – Presidente Soc. **Livorno**: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. LIVORNO: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Messina-Livorno del 30 gennaio 2004).

Il procedimento.

Con provvedimento del 6 febbraio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno, per violazione dell' art. 3 comma 1, C.G.S. per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di stampa, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché dell'art 1, comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque deferibile all'attività sportiva, e dell'art. 4, comma 3 del C.G.S., in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o dello svolgimento dei campionati.

La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Livorno per violazione dell'art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di informazione non avrebbero contenuto lesivo trattandosi di manifestazioni di un legittimo diritto di critica.

La difesa sottolinea, infatti, che *"criticare, anche se in maniera decisiva, le massime istituzioni calcistiche non significa ledere la reputazione di persone e/o organismi operanti nell'ambito federale, né tantomeno, negare la regolarità o la correttezza dei campionati.*

Alcune affermazioni sarebbero poi circostanziate da tutta una serie di episodi minuziosamente descritti che, oltre ad essere confermati dalle riprese televisive, hanno anche penalizzato il Livorno Calcio."

L'incolpato aggiunge poi che la frase *"siamo vittime predestinate"* non vuole negare la regolarità delle competizioni, né ipotizza vendette di alcun genere ma era solo un'amara considerazione che *"quando viene sorteggiato un arbitro scarso il rischio di essere vittima di errori è molto più alto"*.

In ragione, pertanto, del difetto di rilevanza disciplinare della condotta di Aldo Spinelli, i deferiti nelle rispettive qualità chiedono il proscioglimento ed, in subordine, la comminazione delle sanzioni minime edittali.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione

a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale fino al 15 aprile 2004 e dell'ammenda di € 10.000 per lo Spinelli e a quella dell'ammenda di € 10.000 per la Soc. Livorno.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rilasciate da Aldo Spinelli al "Processo di Biscardi" il 30 gennaio 2004 sono censurabili così come sono anche censurabili le dichiarazioni riportate sul quotidiano "il Tirreno" del 3 febbraio 2004 . Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione che in quanto tale non può pretendersi rigorosamente obiettiva poiché la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che fondarsi su un'interpretazione necessariamente soggettiva, e pertanto, "di parte". Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità ed al rispetto dell'individuo. Ne consegue, quindi, che non possono ritenersi ammissibili né gli attacchi gratuiti né ingiurie generiche volte a discreditarne i destinatari.

Il dissenso verso il fatto criticato, può essere manifestato anche tramite espressioni vivaci e polemiche ma non di sicuro attraverso denigrazioni ingiustificate ed offensive .

L'ordinamento sportivo, lungi dall'impedire ai soggetti dell'ordinamento stesso di esprimere liberamente il proprio pensiero, impone ciò nonostante di mantenere nei confronti dei destinatari un contegno conforme ai doveri generali di lealtà probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (in particolare “[...] siamo stati defraudati[...] siamo delle vittime predestinate [...] è stata una caccia contro il Livorno [...] è stato il comportamento di questo Signore durante il secondo tempo che ci ha impedito di giocare [...]]) valutate nel contesto di riferimento non possono ritenersi espressive dell'esercizio del diritto di critica perché, attesa la mancanza di riscontri, esprimono giudizi lesivi della reputazione di persone operanti in ambito federale nonché dubbi sulla regolarità del campionato.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità di Spinelli alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio delle istituzioni federali nonché a negare la regolarità dello svolgimento delle gare di Campionato, anche in relazione alla qualifica di Aldo Spinelli nell'ambito della Società, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere ad Aldo Spinelli la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 10 giorni e dell'ammenda di € 3.000,00; alla Soc. Livorno la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00.

b) RECLAMI

Reclamo, procedura d'urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara e ammenda € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan **STANKOVIC** (gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 - C.U. n. 267 del 3/3/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Dejan Stankovic, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate

effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Inter-Brescia del 29/2/2004, ha proposto reclamo d'urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo la revoca della sanzione, in via subordinata la riduzione alla squalifica ad una giornata effettiva di gara o, ancora, una sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, la mancanza assoluta di motivazione nella decisione del Giudice Sportivo; in secondo luogo, la reclamante rileva la sproporzione della sanzione irrogata rispetto al comportamento dello Stankovic, soprattutto se considerato nel suo complesso e tenuto conto dell'assenza di conseguenze lesive a danno del giocatore avversario (come dichiarato, in sede di referto arbitrale, dallo stesso direttore di gara).

Alla riunione odierna, è comparso lo Stankovic insieme al proprio difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

In primo luogo, questa Commissione ritiene sufficientemente motivata la decisione del Giudice Sportivo, laddove pone l'accento sul comportamento tenuto dallo Stankovic (*"colpiva a giuoco fermo un avversario con una manata sul volto; sanzione aggravata con l'ammenda per la recidiva"*). Tale circostanza – confermata in modo inequivocabile dagli atti ufficiali – giustifica e "motiva" in modo chiaro ed esplicito il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, anche con riferimento all'entità della sanzione inflitta, che trova piena giustificazione nella intrinseca gravità del gesto.

Nessuna violazione dell'art. 30, comma 2 C.G.S. è pertanto ravvisabile.

Nel merito, non può sussistere incertezza alcuna circa l'intenzionalità offensiva del comportamento del giocatore, a prescindere dalla concreta intensità della violenza esercitata nel gesto. A nulla rileva in quest'ottica la mancanza di conseguenze lesive o di danni ulteriori per il giocatore avversario colpito, che semmai costituirebbero motivo di aggravamento della sanzione.

Relativamente alla quantificazione della sanzione, questa Commissione ritiene che il comportamento dello Stankovic sia stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenuto conto della aggressività del gesto e delle sue potenziali conseguenze dannose, nonché della recidiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo, procedura d'urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alvaro **RECOBA** (gara Internazionale-Brescia del 29/2/04 - C.U. n. 267 del 3/3/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., al calciatore Alvaro Recoba, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Inter-Brescia del 29/2/2004, ha proposto reclamo d'urgenza la Soc. Internazionale, chiedendo il proscioglimento del Recoba, in via subordinata la riduzione alla squalifica ad una giornata effettiva di gara o, ancora, una sua riduzione.

A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l'utilizzo della prova televisiva e, in particolare, sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto l'episodio contestato non è "sfuggito" agli ufficiali di gara, con particolare riferimento alla ottimale posizione in cui si trovava il direttore di gara, sig. Ayroldi (dimostrata, a detta della reclamante, da una fotografia dell'episodio apparsa su un quotidiano sportivo); in secondo luogo, in quanto la condotta posta in essere non può connotarsi come "atto violento" ai sensi dell'art. 31, comma 1 del C.G.S. (data l'assenza di conseguenze dannose in capo all'avversario). A detta della reclamante, il gesto posto in essere dal Recoba non poteva essere nemmeno "idoneo" a cagionare un danno fisico, essendo stato finalizzato esclusivamente ad allontanare l'avversario da sé e dal gruppo di giocatori radunatosi a causa dell'espulsione del proprio compagno di squadra Stankovic. In altri termini, si sarebbe trattato di un gesto "brusco" ma non violento.

Relativamente alla quantificazione della sanzione, ed in via subordinata, la reclamante rileva la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti.

Alla riunione odierna, è comparso il Recoba insieme al proprio difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le riprese televisive di cui trattasi, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso sottolineare come l'utilizzazione della prova televisiva sia subordinata, ex art. 31 a3 C.G.S., alla sussistenza di tre condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo:

- a) che il fatto sia "sfuggito" al controllo degli ufficiali di gara;
- b) che il fatto sia avvenuto a giuoco fermo o sia comunque estraneo all'azione di giuoco;
- c) che il fatto si connoti come "condotta violenta".

Per quanto riguarda l'episodio contestato, da tali immagini risulta che il Recoba ha afferrato da tergo il collo dell'avversario con la mano destra, stringendo la presa. Tale comportamento è avvenuto a giuoco fermo (la gara era interrotta per l'espulsione del giocatore Stankovic), è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara (come confermato dal supplemento di rapporto dell'arbitro inviato al Giudice Sportivo: "...non ho visto niente perché ero con il capo chino verso la tasca dove avevo i cartellini...", circostanza confermata a sua volta dalle immagini televisive acquisite agli atti), ed è definibile come atto violento (perché è evidente la sua intenzionalità aggressiva, in considerazione della zona del corpo attinta e delle modalità della presa.; in tale ottica, è irrilevante il fatto che il calciatore della squadra avversaria abbia regolarmente ripreso il gioco).

In particolare, l'episodio deve ritenersi effettivamente "sfuggito al controllo" dell'arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell'art. 31 comma a3 C.G.S., in quanto non percepito e non concretamente percepibile, stante: a) la dichiarazione dell'arbitro al Giudice Sportivo, confermata dalle immagini televisive; b) l'assembramento di calciatori che occultava agli assistenti dell'arbitro, compreso il quarto uomo, il gesto del Recoba; c) la dinamica dell'atto, in quanto repentino, unisussistente ed esauritosi in un breve istante, nonché di vieppiù difficile rilevamento trattandosi di "presa da tergo".

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione ritiene di valutare, da un lato, la gratuità del gesto e la sua provocatorietà, dall'altro però la assoluta brevità della presa, esauritasi in pochi attimi e senza alcuna concreta conseguenza sul concitato contesto in cui il gesto è andato ad inserirsi.

Appare pertanto equa la riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di infliggere al Recoba la sanzione della squalifica per una sola giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 14 marzo 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 MARZO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani